


|  |      |                  |                     |                           |
|--|------|------------------|---------------------|---------------------------|
|  <p>COMUNE DI<br/><b>BRESSO</b><br/>CITTA' DEL PARCO NORD</p> | C.C. | Pag.<br><b>1</b> | Numero<br><b>38</b> | Data<br><b>30/07/2020</b> |
| <p>Oggetto:<br/>TARI 2020: APPROVAZIONE TARIFFE</p>  |      |                  |                     |                           |

**ORIGINALE**

## **VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

L'anno 2020 addì 30 del mese di Luglio alle ore 21.00 nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di invito scritto recapitato ai consiglieri nei modi e nei termini di legge, partecipato al Prefetto e pubblicato all'Albo del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale in adunanza Ordinaria di Prima convocazione - seduta Pubblica.

Eseguito l'appello, risultano:

| <b>Cognome e Nome</b> | <b>Carica</b> | <b>Presenza</b> |
|-----------------------|---------------|-----------------|
| SIMONE CAIRO          | Sindaco       | SI              |
| SERGIO CHIRICO        | Consigliere   | SI              |
| ENZO MARCHIORI        | Consigliere   | SI              |
| RENZA CAPRA           | Consigliere   | SI              |
| LAURA CRISTOFOLI      | Consigliere   | NO              |
| GIORGIO VERDERIO      | Consigliere   | SI              |
| FRANCESCO BERNARDELLI | Consigliere   | SI              |
| MADDALENA LOVATI      | Consigliere   | SI              |
| DAVIDE PALMISANO      | Consigliere   | SI              |
| MAURIZIO PAGANO       | Consigliere   | SI              |
| PAOLA MAGGIORE        | Consigliere   | SI              |
| CONDORELLI GRAZIANA   | Consigliere   | SI              |
| LORENZO FRIGERIO      | Consigliere   | NO              |
| PATRIZIA MANNI        | Consigliere   | NO              |
| STEFANO PADOAN        | Consigliere   | SI              |
| VERONICA VALENTI      | Consigliere   | NO              |
| MARANO MATTEO         | Consigliere   | NO              |

Totale consiglieri presenti **12** - totale consiglieri assenti **5**

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, SANDRO RIZZONI, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuta valida la seduta, essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente, PAGANO Maurizio, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta.

Quindi invita alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno .

## IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 1° gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

CONSIDERATO che l'Imposta Unica Comunale (IUC) è composta dai seguenti tributi:

- **IMU** (imposta municipale propria) componente patrimoniale;
- **TASI** (tributo servizi indivisibili) componente servizi;
- **TARI** (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore;

CONSIDERATO che con i commi dal 739 al 783 dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020) è stata istituita la nuova IMU, che assorbe la TASI, con decorrenza dal 1° gennaio 2020 e che pertanto **l'Imposta Unica Comunale (IUC) è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa Rifiuti (TARI);**

VISTO il **comma 683** dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, il quale stabilisce che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, **le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario** del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale;

RILEVATO che le **ulteriori esenzioni/riduzioni** previste nel regolamento comunale per la TARI, ai sensi del **comma 660** dell'articolo 1 della Legge 147/2013, possono essere iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e che la relativa copertura può essere assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa;

VISTO il **comma 666** dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 19 del D. Lgs. n. 504/1992;

VISTO altresì l'articolo 19, comma 7, del D. Lgs. n. 504/1992, come modificato dall'articolo 38-bis del DL n. 124/2019, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal Comune e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/Città Metropolitana;

CONSIDERATO che per la determinazione della componente rifiuti si applicano le disposizioni del DPR n. 158/1999, il quale ha introdotto il metodo normalizzato per la elaborazione della tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

VISTO l'articolo 1, comma 527, della Legge n. 205/2017, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";

VISTA la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) n. 443 del 31/10/2019, che ha introdotto importanti novità nel processo di costruzione del PEF, in particolare per quanto riguarda i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021, dettagliati nell'allegato MTR, ovvero "Metodo Tariffario del servizio integrato di gestione dei Rifiuti";

RICHIAMATO in particolare l'articolo 6 della deliberazione di ARERA n. 443/2019, che disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente (ETC) o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette ad ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

TENUTO CONTO che nel territorio in cui opera il Comune di Bresso non è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi del DL n. 138/2011, convertito in Legge n. 148/2011, e pertanto è il medesimo Comune di Bresso che svolge le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione di ARERA n. 443 del 31/10/2019;

CONSIDERATO che la delibera di ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha lasciato invariata l'applicazione del metodo normalizzato di cui al DPR 158/1999 per il calcolo delle tariffe TARI;

CONSIDERATO che vige l'obbligo di copertura del 100% del costo del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 11 del DPR n. 158/1999 e del **comma 654** dell'articolo 1 della Legge 147/2013 ;

VISTO il **comma 653** dell'articolo 1 della Legge 147/2013, che prevede che *"A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard"*;

VISTO il Piano finanziario per l'anno 2020, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 30.7.2020, ed in particolare la parte relativa alla quantificazione del costo del servizio il quale evidenzia un costo totale di riferimento da coprire tramite tariffa pari a € 3.200.000,00 (in linea rispetto al costo standard complessivo);

VISTA la quantificazione del costo del servizio, pari a € 3.200.000,00 come meglio dettagliato nel Piano Finanziario per il quale si precisa che:

- i costi fissi e variabili sono stati ripartiti tra utenze domestiche e utenze non domestiche rispettivamente in percentuale di 60% e 40%;

Visto il prospetto delle tariffe elaborato secondo il metodo normalizzato del DPR 158/99 (Allegato n. 1);

VISTE le seguenti deliberazioni dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA):

- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 158 del 05/05/2020, riportante, per il solo anno 2020, misure urgenti a tutela degli utenti dei servizi rifiuti in seguito all'emergenza sanitaria derivante dal Covid-19;
- n. 238 del 23/06/2019, che modifica alcune parti della deliberazione n. 443 del 31/10/2019 (MTR), introducendo, tra l'altro, un ulteriore coefficiente che tenga conto delle particolari modalità di espletamento del servizio rifiuti, come lo smaltimento della frazione indifferenziata in condizioni di sicurezza, l'attivazione di servizi di raccolta rifiuti rivolti a soggetti positivi o in quarantena, l'igienizzazione e il lavaggio di marciapiedi e strade, ecc;

e la determinazione della medesima Autorità n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

CONSIDERATO che nell'allegato A della predetta deliberazione n. 158/2020, ARERA suddivide le utenze non domestiche, destinatarie del provvedimento in quattro gruppi:

1. attività chiuse e già riaperte alla data del provvedimento (tabella 1a);
2. attività per le quali la sospensione obbligatoria è ancora in corso alla data del provvedimento ;
3. attività che potrebbero risultare sospese, parzialmente o completamente, anche per periodi di durata diversa ;
4. attività identificabili da codice ATECO che non hanno avuto obbligo di chiusura ;

CONSIDERATO che per le attività economiche ricadenti nelle prime 2 categorie , ARERA ha stabilito una riduzione obbligatoria della parte variabile della tariffa proporzionata al periodo di chiusura, mentre per quelle rientranti nella terza categoria, i Comuni dovranno determinare il periodo di chiusura e infine per le attività al punto 4, i Comuni possono applicare riduzioni facoltative;

RITENUTO opportuno garantire misure di sostegno alle utenze non domestiche che:

- abbiano subito un blocco delle attività per effetto delle disposizioni contenute nei diversi decreti emanati dal Governo e nei provvedimenti regionali/locali;
- pur legittimati a proseguire, abbiano optato per la chiusura dell'attività (ad esempio per le difficoltà nel rispetto dei protocolli di sicurezza o per ragioni derivanti dal calo della domanda);

PRECISATO che la riduzione tariffaria applicata alla parte variabile della tariffa è pari al 25% (3/12, corrispondenti ai mesi di marzo-aprile-maggio) ed è applicata a tutte le utenze non domestiche, ad esclusione della media e grande distribuzione di vendita per le quali la riduzione non opera;

Viste le riduzioni per i soggetti e le categorie di utenze individuate nel presente atto sono poste a carico del bilancio comunale, come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dall'entrata tributaria TARI, ovvero non viene spalmata sulla platea dei contribuenti;

CONSIDERATO che:

- l'articolo 1 comma 169 della Legge n. 296/2006 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno efficacia dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'articolo 1 comma 683-bis, della Legge n. 147/2013, introdotto dall'articolo 57-bis, comma 1, lettera b) del DL 124/2019, convertito con modificazioni in Legge n. 154/2019, ha previsto che *"In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati"*;
- il termine per la determinazione delle tariffe TARI, previsto dal suddetto comma 683-bis, è stato ulteriormente differito al 30 giugno 2020 a norma dell'articolo 107, comma 4, del DL 17 marzo 2020, n.18 "Cura Italia";
- il DL 19 maggio 2020, n. 34 "Rilancio" all'articolo 138 ha disposto l'allineamento dei termini per l'approvazione delle tariffe TARI con il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022, fissato al 31/07/2020;

RICHIAMATO l'art.13 comma 15 ter del DL n. 201/11 convertito con modificazione dalla Legge 214/2011, in base al quale le rate scadenti prima del 1 dicembre sono calcolate sulla base delle tariffe dell'anno precedente (2019) mentre le rate scadenti successivamente al 1 dicembre sono calcolate, a saldo, sulla base delle tariffe deliberate per l'anno 2020, con eventuale conguaglio sulle prime rate;

VISTO l'articolo 28, comma 2, del Regolamento comunale per la disciplina della tassa rifiuti TARI, che prevede l'invio di un'unica bolletta per l'anno di riferimento, ma per l'anno 2020 è necessario procedere ad un doppio invio e precisamente con una rata di acconto, calcolata con le tariffe dell'anno precedente (2019), scadente il 30/09/2020 e una rata di conguaglio, calcolata con le tariffe dell'anno in corso (2020), scadente il 02/12/2020;

VISTO il prospetto delle tariffe elaborato dall'Ufficio Tributi dell'Ente, soggetto gestore della riscossione della TARI (Allegato 1);

VISTO l'allegato elenco relativo alle ulteriori agevolazioni per volontà del Comune, ai sensi dell'articolo 25 del Regolamento comunale per la disciplina della tassa rifiuti TARI;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 13, comma 15 del DL n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011, come modificato dall'articolo 15 bis del DL 34/2019, convertito con modificazioni in Legge n. 58/2019, le deliberazioni e i regolamenti concernenti i tributi comunali hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno;

VISTO il vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa rifiuti (TARI)

ATTESO che la 1<sup>a</sup> Commissione consiliare permanente ha esaminato l'argomento nella seduta del 23.7.2020;

VISTO il "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2020/2022", approvato con atto di Giunta n. 7 del 31.01.2020;

VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del T.U. degli Enti Locali (D. Lgs. n. 267/2000);

#### DELIBERA

1. di approvare le premesse del presente atto che qui di seguito si intendono riportate e trascritte;
2. di determinare le tariffe per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani per l'anno 2020, così come risultano dall'allegato prospetto, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo (Allegato 1), viste le precisazioni in premessa;
3. di stabilire le scadenze per la tari 2020:  
una rata in acconto con scadenza al 30/09/2020 calcolata con le tariffe 2019  
  
una rata di conguaglio, calcolata con le tariffe dell'anno in corso (2020), scadente il 02/12/2020;
4. di dare atto che, sulla base del Piano Finanziario per l'anno 2020, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 30.7.2020, le tariffe TARI per l'anno 2020 sono determinate in modo da garantire la copertura del costo totale di riferimento pari a € 3.200.000,00;
5. di applicare la riduzione della parte variabile della tariffa pari al 25% a tutte le utenze non domestiche, ad esclusione della media e grande distribuzione di vendita per le quali la riduzione non opera;
6. di applicare le agevolazioni, previste ai sensi dell'articolo 25 del Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti TARI, ai soggetti e alle categorie indicate nell'elenco;

7. di dare atto che le suddette riduzioni tariffarie sono poste a carico del bilancio comunale, come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dall'entrata tributaria TARI, ovvero non viene spalmata sulla platea dei contribuenti;
8. di precisare che il tributo dovuto sarà gravato del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale nella misura del 5%;
9. di delegare il Funzionario responsabile del tributo ad espletare gli adempimenti previsti dall'articolo 15 bis del DL 34/2019, convertito con modificazioni in Legge n. 58/2019, ai fini della pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 28 ottobre del corrente anno;
10. di procedere alla pubblicazione del presente atto ed all'informativa al Responsabile in materia di prevenzione della corruzione e per la trasparenza, secondo le previsioni del "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2020/2022", approvato con atto di Giunta n. 7 del 31.01.2020.

---

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la proposta sopra riportata;

visti i pareri espressi dagli organi interni ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, e allegati alla presente,

Preso atto della discussione che viene integralmente registrata su supporto digitale;

Dato atto che sono presenti in aula il Sindaco e n. 11 Consiglieri – Presenti n. 12

### **APPROVA**

la presente proposta senza modificazioni, con dieci voti favorevoli, due voti contrari (Consiglieri Padoan e Condorelli) e nessun astenuto, resi per alzata di mano dai Consiglieri presenti in aula.

Successivamente,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Valutata l'urgenza di darvi esecuzione,

### **DICHIARA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE**

la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, con con dieci voti favorevoli, due voti contrari (Consiglieri Padoan e Condorelli) e nessun astenuto, resi nelle forme di legge.

**ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 46 DEL 14/07/2020**

**DELIBERAZIONE N. 38 DEL 30/07/2020**

OGGETTO: TARI 2020: APPROVAZIONE TARIFFE

**PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 18.8.2000, N. 267**

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA**

PARERE FAVOREVOLE

PARERE SFAVOREVOLE per le seguenti motivazioni:

---

Bresso, 14.7.2020

Il Dirigente  
F.to Saverio Valvano

---

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE**

PARERE FAVOREVOLE


PARERE SFAVOREVOLE per le seguenti motivazioni:

---

Bresso, 14.7.2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to Saverio Valvano



|   |             |                   |                      |                            |
|---|-------------|-------------------|----------------------|----------------------------|
|  <b>COMUNE DI<br/>BRESSO<br/>CITTA' DEL PARCO NORD</b> | <b>C.C.</b> | <b>Pag.<br/>1</b> | <b>Numero<br/>38</b> | <b>Data<br/>30/07/2020</b> |
| <b>Oggetto:</b><br>TARI 2020: APPROVAZIONE TARIFFE  |             |                   |                      |                            |

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL Presidente**  
PAGANO Maurizio

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
SANDRO RIZZONI

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si dichiara che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 4.8.2020 al 19.8.2020.

**IL MESSO COMUNALE**

Bresso, 4.8.2020

---

**ESECUTIVITÀ DELL'ATTO**

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione è stata:

dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

pubblicata all'Albo Pretorio senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o di competenza per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del comma 3 dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Bresso, \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**